

Comune di Parona

Provincia di Pavia



Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale

Art. 1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n. 160

Delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	3	CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI	14
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi	3	Art. 24 – Soggetto passivo del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	14
Art. 2 – Aree comunali	3	Art. 25 – Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	14
Art. 3 – Gestione dei Canoni.....	3	Art. 26 – Determinazione del Canone per la diffusione della pubblicità ordinaria.....	15
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi.....	4	Art. 27 – Altri criteri di determinazione del Canone per la diffusione della pubblicità	16
Art. 5 – Indennità e sanzioni	4	Art. 28 – Riduzioni.....	17
Art. 6 – Accertamenti.....	5	Art. 29 – Esenzioni	17
Art. 7 – Funzionario responsabile	6	Art. 30 – Maggiorazioni.....	19
Art. 8 – Dichiarazione.....	6	Capo III – Diritto delle pubbliche affissioni.....	19
Art. 9 – Rimborsi	7	Art. 31 – Servizio delle pubbliche affissioni	19
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	8	Art. 32 – Svolgimento del servizio	19
Art. 10 – Presupposto impositivo	8	Art. 33 – Diritto delle pubbliche affissioni	21
Art. 11 – Versamenti.....	8	Art. 34 – Riduzioni.....	21
Art. 12 – Tariffe applicate.....	9	Art. 35 – Esenzioni.....	21
Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse	9	Art. 36 – Maggiorazioni.....	21
Art. 14 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione e di diffusione dei messaggi pubblicitari.....	9	Art. 37 – Versamenti.....	22
Art. 15 – Domanda e atto di autorizzazione e concessione	10	TITOLO III – CANONE MERCATALE	23
Art. 16 – Autorizzazioni e concessioni per casi particolari	10	Art. 38 – Oggetto e ambito di applicazione	23
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	10	Art. 39 – Soggetto passivo	23
Art. 17 – Soggetti passivi.....	10	Art. 40 – Determinazione del Canone.....	23
Art. 18 – Tipologie di occupazioni.....	11	Art. 41 – Tariffe del Canone mercatale	23
Art. 19 – Determinazione del Canone per le occupazioni	11	Art. 42 – Occupazioni per l’esercizio del commercio	24
Art. 20 – Criteri di calcolo del Canone.....	11	Art. 43 – Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni	24
Art. 21 – Riduzioni.....	12	Art. 44 – Versamenti	24
Art. 22 – Esenzioni	13	TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	25
Art. 23 – Maggiorazioni.....	14	Art. 45 – Abrogazioni	25
		Art. 46 – Disposizioni transitorie e finali	25
		Allegato A – Elenco di classificazione delle vie in zone di interesse	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell'art. 1 commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Art. 2 – Aree comunali

1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Non fanno parte delle aree comunali di cui al comma precedente le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate all'art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune.
3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
 - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindi ed infissi simili di carattere stabile;
 - b. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - c. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 3 – Gestione dei Canoni

1. Il servizio dei Canoni di cui al presente Regolamento può essere gestito in forma diretta dal Comune. Tuttavia, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale può affidare la gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP o dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, fino alla scadenza del relativo contratto.
2. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.

Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
 - a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate;
 - c. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento.
2. Resta a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di cui al presente articolo, previa redazione di processo verbale, il Pubblico Ufficiale competente dispone la rimozione dei materiali e il ripristino dei luoghi, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso, il quale, se non corrisposto entro un congruo termine sarà recuperato coattivamente secondo quanto stabilito dalla legge.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione dei materiali di cui al comma precedente ed in caso di messaggi pubblicitari abusivi, il Comune effettua l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia.
5. Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio del Canone dovuto per il periodo corrispondente all'occupazione o all'esposizione pubblicitaria abusiva.
6. Quanto disposto dai commi precedenti è di competenza del soggetto gestore qualora il Comune abbia affidato i Canoni oggetto del presente Regolamento ai sensi dell'articolo precedente. Accertata la violazione, il concessionario è tenuto a darne comunque immediata comunicazione al Comune.

Art. 5 – Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%.
2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione per l'indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata mediante redazione di verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale, di cui all'articolo precedente.

3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del Canone o dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo, e non superiore al doppio dello stesso.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981. Per la loro cessazione, in forza dell'art. 823 Codice Civile, il Comune ha inoltre la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
5. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.
6. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 1) e 3) sono cumulabili.
8. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 1) e 3).
9. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 6).
10. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 1) e 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 6), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
11. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Art. 6 – Accertamenti

1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono l'intimazione a adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari

nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

2. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
6. Gli accertamenti di cui al presente articolo sono emessi dal soggetto concessionario, qualora i Canoni oggetto del presente Regolamento siano stati affidati a terzi ai sensi del precedente art. 3.

Art. 7 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni patrimoniale e mercatale di cui al presente Regolamento. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione dei Canoni e ne dispone i rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 8 – Dichiarazione

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione o esenzione di cui agli artt. 21, 22, 28 e 29 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. La presentazione della dichiarazione si intende quindi assolta mediante la presentazione della domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari.
2. Il soggetto autorizzato è invece tenuto a presentare una dichiarazione all'Ufficio comunale competente ovvero al gestore/concessionario dei Canoni, entro il termine del 31 gennaio, nei

casi in cui intervengano modificazioni nelle modalità di svolgimento dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari già autorizzati in modo permanente, ad es. qualora sopravvengano condizioni di riduzione o esenzione, siano modificati i materiali utilizzati per l'occupazione ovvero il messaggio pubblicitario. In queste fattispecie, la dichiarazione deve essere presentata sia qualora derivi un diverso ammontare del Canone, sia nel caso in cui il Canone dovuto resti invariato.

Art. 9 – Rimborsi

1. Entro il termine di 5 anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dei Canoni di cui al presente Regolamento, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera indirizzata al Comune. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 180 giorni dalla richiesta.
2. Nel caso di gestione in concessione la richiesta di rimborso e la relativa restituzione dell'importo richiesto al contribuente spettano al soggetto concessionario.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 10 – Presupposto impositivo

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 11 – Versamenti

1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune o al concessionario:
 - a. contestualmente al provvedimento di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari se permanenti o annuali in sede di prima concessione;
 - b. entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento per le concessioni e autorizzazioni della lettera precedente in riferimento ad annualità successive, sia nel caso in cui non vi siano state variazioni, sia qualora queste ultime si siano verificate e siano state opportunamente dichiarate ai sensi del precedente art. 8;
 - c. entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario se temporanei.
2. Il versamento, con arrotondamento all'euro in difetto se la frazione è inferiore a € 0,50 o in eccesso se uguale o superiore a detta soglia, deve essere effettuato utilizzando, se non indicato espressamente dalla Legge, una delle seguenti modalità:
 - a. conto corrente di tesoreria del Comune;
 - b. conto corrente postale intestato al Comune;
 - c. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune;
 - d. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - e. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
 - f. ulteriori modalità individuate dal gestore concessionario del servizio.
3. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni

anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.

4. Per gli incassi a titolo di Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati si riscuote l'importo dovuto senza l'applicazione di minimi riscuotibili.

Art. 12 – Tariffe applicate

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso. Esse sono parametrizzate a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori, e qualora non siano modificate entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Esse sono fissate in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito da canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone unico patrimoniale, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Parona rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
4. Ogni tariffa del presente regolamento derivante dall'applicazione di riduzioni e/o maggiorazioni si arrotonda per eccesso a due cifre decimali.

Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse

1. Ai fini della determinazione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone come da elenco di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 14 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione e di diffusione dei messaggi pubblicitari

1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, nonché diffondere messaggi pubblicitari, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal competente Ufficio su richiesta dell'interessato, salvo i casi esplicitamente esonerati ai sensi del presente Regolamento.

Art. 15 – Domanda e atto di autorizzazione e concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o installare mezzi pubblicitari deve inoltrare specifica domanda agli Uffici comunali competenti, con le modalità e nei termini indicati dagli stessi.
2. Al termine dell'istruttoria, l'Ufficio competente rilascia apposito atto di concessione/autorizzazione all'occupazione o alla installazione dei mezzi pubblicitari, indicandone la modalità, la durata e ogni altra condizione, limite o divieto. L'atto di cui al presente comma dovrà contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'autorizzazione/concessione.
3. L'atto di concessione e/o autorizzazione viene in ogni caso rilasciato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 285/1992, dal D.P.R. 495/1992 e da ogni altro regolamento comunale in materia.
4. Qualora il Comune abbia affidato la gestione del Canone patrimoniale a soggetto terzo, la sola domanda di autorizzazione alla diffusione del mezzo pubblicitario dovrà essere inoltrata a quest'ultimo con le modalità e nei termini da esso indicati.

Art. 16 – Autorizzazioni e concessioni per casi particolari

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo precedente, coloro che esercitano mestieri girovaghi possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività solo previo ottenimento del mero permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, possono effettuare l'occupazione senza alcuna formalità, purché la sosta non si prolunghi nello stesso punto per più di 1/2 ora e tra un punto e l'altro della sosta intercorrano almeno 200 metri.
3. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. È fatto comunque obbligo al soggetto interessato di darne immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale.

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 17 – Soggetti passivi

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione e dai soggetti

che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze.

Art. 18 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in:
 - a) **permanenti**, ossia le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **temporanee**, vale a dire le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 19 – Determinazione del Canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considerano i seguenti parametri:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento alla misura superiore se con frazioni inferiori al metro quadro o lineare;
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
 - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse rapportato al metro quadrato o al metro lineare. Ai fini della determinazione della superficie di cui alla precedente lett. b), in caso di occupazioni del soprassuolo aggettanti almeno 20 cm dal vivo del muro, si considera la proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.
3. La superficie delle occupazioni a carattere temporaneo realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedenti i 100 mq e fino a 1.000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 20 – Criteri di calcolo del Canone

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo:

- a. per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 13;
- b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno, possedute dal soggetto passivo titolare del Canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; il Canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00;
- c. per le occupazioni sottosuolo e soprasuolo con condutture, cavi ed impianti, per la fornitura di servizi di pubblica utilità aventi carattere temporaneo si applica una tariffa forfettaria, stabilita dalla Giunta Comunale, determinata in funzione dello sviluppo di metri lineari dell'occupazione e della durata della stessa;
- d. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, alla zona di interesse individuata ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento e considerando la durata effettiva, espressa in ore o in giorni. Si individuano in particolare le seguenti fasce:
 - i. fino a 12 ore;
 - ii. oltre 12 ore e fino a 24 ore;
 - iii. fino a 14 giorni;
 - iv. oltre 14 giorni.

Art. 21 – Riduzioni

1. Il Canone, per tutte le tipologie di occupazione, escluse le fattispecie di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, è ridotto del 50% se esse si svolgono in una strada compresa nella zona di interesse 2 identificata ai sensi del precedente art. 13.
2. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti è ridotto come segue:
 - a. al 25% se riguardanti il sottosuolo escluse le fattispecie di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) del presente Regolamento;
 - b. al 65% se riguardanti aree sovrastanti il suolo escluse le fattispecie di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) del presente Regolamento;
 - c. al 30% se effettuate con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
 - d. del 10% se di superficie superiore a 1.000 mq.

3. Il Canone dovuto per le occupazioni temporanee è ridotto come segue:
 - a. al 65% se riguardanti spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo escluse le fattispecie di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del presente Regolamento;
 - b. del 70% se realizzate con tende e simili;
 - c. al 50% se effettuata da pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - d. dell'80% se realizzate per manifestazioni politiche, culturali o sportive;
 - e. del 50% se realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
4. In considerazione della suddivisione della durata di cui al precedente art. 19 co. 1 lett. a), il Canone per le occupazioni temporanee è altresì ridotto, ad esclusione della fattispecie di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del presente Regolamento:
 - a. del 50% se protratte fino a 12 ore;
 - b. del 50% se protratte oltre 14 giorni.

Art. 22 – Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni:
 - a. effettuate con passi carrabili in genere, i semplici accessi carrabili e pedonali;
 - b. realizzate con tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, nonché le aste delle bandiere;
 - c. effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d. determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e. sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose;
- f. di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti coperti di durata non superiore ad un'ora;
- g. effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o realizzate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- h. per operazioni di trasloco e di manutenzione (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 23 – Maggiorazioni

1. Per le occupazioni sottosuolo e soprasuolo con condutture, cavi ed impianti, aventi carattere temporaneo, il Canone è maggiorato del 50% se superiori a mt 1000 lineari.
2. Per le occupazioni sottosuolo e soprasuolo con condutture, cavi ed impianti, aventi carattere temporaneo si applica altresì la maggiorazione:
 - a. del 30% se di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni;
 - b. del 50% se di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni;
 - c. del 100% se di durata superiore a 180 giorni.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è applicata una maggiorazione del 25%.
4. Si applica altresì la maggiorazione del 30% alle occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune.

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI

Art. 24 – Soggetto passivo del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

Art. 25 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento si suddividono in:

- a. pubblicità ordinaria;
 - b. pubblicità effettuata con veicoli;
 - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d. pubblicità varia.
2. La **pubblicità ordinaria** è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate all'art. 47 commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli altri mezzi pubblicitari i segni orizzontali reclamistici ed esclusi gli striscioni, disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla pubblicità varia. È compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite stature adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. Rientrano nella definizione di **pubblicità effettuata con veicoli**:
 - a. la pubblicità ordinaria con veicoli, ossia quella visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato;
 - b. la pubblicità con veicoli dell'impresa, cioè quella effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
4. La **pubblicità con pannelli luminosi** è quella effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante.
5. È compresa fra la **pubblicità con proiezioni**, quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La **pubblicità varia** comprende:
 - a. quella effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
 - b. quella effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
 - c. quella eseguita con palloni frenati o simili;
 - d. quella effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - e. la pubblicità fonica, ossia effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Art. 26 – Determinazione del Canone per la diffusione della pubblicità ordinaria

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, in base alla durata indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Agli effetti del calcolo della superficie i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario a quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
3. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.
4. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Art. 27 – Altri criteri di determinazione del Canone per la diffusione della pubblicità

1. Il Canone per la pubblicità effettuata con proiezioni è determinato applicando la tariffa stabilita dal Comune per giorno di diffusione, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Per la pubblicità varia effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze è applicata la tariffa stabilita dal Comune per ciascun metro quadro e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.
3. Alla pubblicità effettuata da aeromobili si applica la tariffa stabilita dal Comune, per ogni giorno o frazione e per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati. Il Canone per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili è calcolato tenendo in considerazione ogni giorno o frazione di esso, per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
4. Per la pubblicità effettuata in forma ambulante, mediante la distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifesti o volantini, oppure mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, il Canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Il Canone per la pubblicità sonora è dovuto per ciascun punto di diffusione della stessa e per ciascuno giorno o frazione.
6. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il Canone è dovuto, in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, in funzione della durata e della portata del veicolo al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente casistica:
 - a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
 - b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;

- c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.
7. Per la pubblicità effettuata per conto terzi con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, il Canone è dovuto, in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, indipendentemente dal numero dei messaggi, in funzione della durata e della superficie.

Art. 28 – Riduzioni

1. Il Canone è ridotto nella misura del 50% in caso di:
 - a. pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c. pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d. pubblicità realizzata nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, anche se riportanti il riferimento di persone, ditte e società che abbiano contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, e purché il messaggio non abbia lo scopo di promuovere la domanda e l'offerta dei beni e dei servizi prodotti dagli stessi.
 - e. pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante.
2. Alla pubblicità effettuata mediante proiezioni avente durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui all'articolo 27 comma 1.
3. Le riduzioni di cui al presente Regolamento non sono tra di loro cumulabili.

Art. 29 – Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:
 - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto purché tali indicazioni non siano poste per un più di 2 volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato;
 - g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
2. Sono altresì esenti:
- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta o riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché di superficie non superiore ad un quarto di mq;
 - c. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per legge o da regolamenti, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

Art. 30 – Maggiorazioni

1. Il Canone è maggiorato:
 - a. del 50% per la pubblicità di dimensione compresa tra i 5,5 e gli 8,5 mq;
 - b. del 100% per la pubblicità di dimensione superiore a 8,5 mq;
 - c. del 100% se effettuata in forma luminosa;
 - d. del 100% per la pubblicità effettuata con veicoli, con rimorchio, di proprietà dell'impresa;
 - e. del 50% per la pubblicità effettuata per conto terzi con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante con superficie superiore a 1 mq;
 - f. del 50% per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante con superficie superiore a 1 mq.
2. Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono tra loro cumulabili.

Capo III – Diritto delle pubbliche affissioni

Art. 31 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica ed i messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni deve essere idonea ad assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, così da realizzare la loro partecipazione alla amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo la promozione della domanda di beni e servizi e che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 32 – Svolgimento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio comunale competente o al soggetto concessionario, se il servizio è affidato a terzi, nell'orario di apertura, a cura del committente almeno 2 giorni prima rispetto a quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una richiesta scritta nella quale devono essere indicati l'oggetto del messaggio pubblicitario, il formato e la quantità dei fogli che si

intendono affiggere, nonché lo schema di composizione del manifesto con i riferimenti numerici qualora l'affissione riguardi più fogli.

3. Dovrà altresì essere consegnata una copia del manifesto da affiggere che sarà conservata presso l'Ufficio competente ovvero il concessionario.
4. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene ai soggetti di cui al comma 1 la commissione sopra descritta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto. Le commissioni sono iscritte in un apposito registro contenente tutte le notizie relativa alle stesse, il quale è tenuto in ordine cronologico di prenotazione ed è costantemente aggiornato. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante da detto registro cronologico.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio comunale, ovvero il concessionario, mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro con la data di scadenza prestabilita.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. Se il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, l'Ufficio comunale, o il concessionario, provvede a darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. È altresì comunicata al committente la mancanza di spazi disponibili entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale la stessa potrà essere effettuata. In questi casi il committente può annullare la commissione, entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente e l'Ufficio comunale, o il concessionario, provvede a rimborsare integralmente quanto già in precedenza versato entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti non affissi restano a disposizione del committente per ulteriori 30 giorni e possono essere restituiti o inviati ad altra destinazione su sua apposita indicazione.
7. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata diversa da quella richiesta, l'Ufficio comunale, ovvero il concessionario, provvede ad avvertire il committente per iscritto il quale, entro 5 giorni può richiedere l'annullamento della commissione. Qualora questo non pervenga, l'Ufficio comunale, o il concessionario, provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente, disponendo entro 30 giorni il rimborso del diritto versato in eccedenza rispetto a quello effettivamente dovuto.
8. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero salvo che gliene venga richiesta la restituzione.
9. Il Comune e il concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari, ne darà comunicazione immediata al committente mantenendo a sua disposizione relativi spazi.

Art. 33 – Diritto delle pubbliche affissioni

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, o al concessionario, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è dovuto per ciascun foglio di dimensioni fino a centimetri 70x100, nella misura stabilita con deliberazione di Giunta Comunale e distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

Art. 34 – Riduzioni

1. Il diritto di cui all'articolo precedente è ridotto del 50%:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

Art. 35 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento del diritto di affissione:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari, i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi ed i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge, purché il soggetto richiedente indichi, nella commissione, la disposizione legislativa in forza della quale ne è stabilita l'obbligatorietà;
 - e. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 36 – Maggiorazioni

1. È dovuta una maggiorazione del 10%, con un minimo di € 25,82 in caso di:
 - a. affissioni richieste nel medesimo giorno in cui viene consegnato il materiale o entro i 2 giorni successivi se aventi contenuto commerciale;

- b. affissioni richieste per le ore notturne dalle 20:00 alle 07:00 del giorno successivo e nei giorni festivi.
- 2. Il diritto è altresì maggiorato:
 - a. del 50% per le commissioni inferiori a 50 fogli e per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli;
 - b. del 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli.
- 3. Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono tra di loro cumulabili.

Art. 37 – Versamenti

- 1. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni deve essere effettuato direttamente all'Ufficio comunale o al concessionario, al momento della richiesta del servizio d'affissione, con le modalità indicate al precedente art. 11.

TITOLO III – CANONE MERCATALE

Art. 38 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.

Art. 39 – Soggetto passivo

1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 40 – Determinazione del Canone

1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
 - a. la durata dell'occupazione, con specifico riguardo alle ore di occupazione giornaliera;
 - b. la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mercato da parte del soggetto passivo;
 - c. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - d. la zona del territorio in cui viene effettuata.
2. Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. d) del comma precedente si considerano le stesse zone individuate per il calcolo del Canone patrimoniale, di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 41 – Tariffe del Canone mercatale

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso. Esse sono parametricate a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Parona rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2. La tariffa standard di riferimento giornaliera di cui al comma precedente è frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Art. 42 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. L'occupazione del suolo per l'esercizio del commercio è soggetta a concessione o autorizzazione in quanto consente una utilizzazione particolare dei già menzionati beni dalla quale consegue una compressione del diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività.
2. La concessione o autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione di domanda da parte del soggetto interessato la quale deve essere presentata con le modalità e i tempi previsti per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 14 e 15 del presente Regolamento.

Art. 43 – Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicabile una riduzione dal 30% al 40% sul Canone complessivamente determinato ai sensi del presente Regolamento.
2. Le tariffe per il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate possono essere aumentate nella misura massima del 25 per cento.

Art. 44 – Versamenti

1. Il Canone mercatale deve essere pagato esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 – Abrogazioni

1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/12/1998 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 17/02/1999 e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24/08/1994 e sue successive modificazioni, intendendosi quindi abrogati a far data dal 1° gennaio 2021 ma confermandone l'efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari e patrimoniali in essere negli anni precedenti al 2021 entro i limiti previsti dalla nuova disciplina.
2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la TOSAP disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all'anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.

Art. 46 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

Allegato A – Elenco di classificazione delle vie in zone di interesse

Zona di interesse 1 - Strade, Spazi ed Aree pubbliche del centro abitato di Parona		
VIA L.TOMA	VIA DELLA QUERCIA	VICOLO P. MICCA
VIA XXV APRILE	VIA DELLE GINESTRE	VICOLO F. CAIROLI
VIA DELLE GENZIANELLE	VICOLO G. CARDUCCI	VIA SAN QUIRICO
LARGO ORTAGLIA	VICOLO N. PAGANINI	VIA DELLA MEDAGLIA
VIA ROMA	VICOLO A.VOLTA	VIA E. LEGNAZZI
VICOLO A. MANZONI	VICOLO G. MATTEOTTI	VIA DEI ROVI
VICOLO C. COLOMBO	VICOLO G. MARCONI	VIA DEI SALICI
VICOLO G. CESARE	VICOLO E. DE AMICIS	STRADA PRIVATA A. MORO
VICOLO C. BATTISTI	PIAZZA NUOVA	VIA C. COLLI
VICOLO F. TURATI	VIA PARROCCHIALE	VIA DEI FIORDALISI
PIAZZA OFFELLA	PIAZZA SIGNORELLI	VIA DELLA MISERIA
VICOLO L. TOLSTOI	VICOLO E. SALGARI	VIA IV NOVEMBRE
VIA PADRE F. PIANZOLA	VICOLO E. FERMI	VICOLO GIOTTO
VICOLO DANTE ALIGHIERI	VIA A. GRAMSCI	VIA DELLA SCOCHELLINA
VIA V. VENETO	VICOLO DELLE SCUOLE	VIA L. NEGRI
VICOLO A. VESPUCCI	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	VICOLO V. BELLINI
VICOLO F.LLI CORNALBA BENEFATTORI	VIA ARTIGIANATO	VICOLO M. SCEVOLA
VICOLO STRETTO	VICOLO G. MAZZINI	VIA B. DONISELLI
VICOLO C. MAGNO	VICOLO G. GARIBALDI	VICOLO SAN MARTINO
VICOLO BREVE	VICOLO F. GALLES	VIA SAN SIRO
VIA DEL MARININO	VICOLO A. COSTA	VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II
VICOLO B. BUOZZI	VIA DEGLI ORTI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Zona di interesse 2 - Strade, Spazi ed Aree pubbliche fuori del centro abitato di Parona

VIA CASE SPARSE PER ALBONESE	VIA DELLE ROSE
VIA CASE SPARSE PER CILAVEGNA	CASCINA DUSE
VIA CASE SPARSE PER VIGEVANO	CASCINA FORNACE
VIA CASE SPARSE PROV. CILAVEGNA	VIALE LOMBARDIA
VIA CASE SPARSE PROV. MORTARA	VIA LOMELLINA
CASCINA CASTELLO	STRADA MARZIANA
STRADA DEGLI ASINI	VIA SAN GIUSEPPE
VIA DEL MULINO	CASE SPARSE PER LA SCOCHELLINA
VIALE DELLA STAZIONE	S.P. 494 (ZONA MULTISALA)